



# COMUNE DI OSSI

---



## Dott. Marcello Mastino

Iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori Legali ed all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sassari - Circostrizione del Tribunale di Sassari –

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

---

**OGGETTO: PARERE SULL'AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DISCIPLINA DELLA PARTE NORMATIVA ANNUALITA' 2019-2021.**

**“Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica a stipulare il contratto collettivo integrativo anno 2019-2021”**

*Parere del 19 marzo 2019*

### L'ORGANO DI REVISIONE

Il sottoscritto dott. Marcello Mastino, Revisore Unico del Comune di Ossi, in data odierna, esamina l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrato (CCDI), relativo all'anno 2019-2021, riguardante i vari istituti contrattuali.

### Richiamata

La delibera del Consiglio Comunale del 29-06-2018 n° 48 con la quale veniva nominato il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Ossi per il Triennio 2018/2021;

La guida Aran, relativa alla procedura di contrattazione decentrata integrativa del comparto Regioni-Enti Locali.

### PREMESSO

- Che l'art. 1 comma 456 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), ha modificato l'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 (convertito in L. 122/2010), prevedendo che, il divieto di superare l'importo del fondo 2010 e l'obbligo di effettuare la decurtazione ulteriore per le cessazioni di personale si applichino fino al 31.12.2014 e che dal 01.01.2015 le risorse destinate annualmente al trattamento

economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;

- che la Circolare n. 20 del 08.05.2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella quale si specifica che, a decorrere dal 01.01.2015:

- non opera più il limite soglia del 2010 nella costituzione dei fondi;
- non dovrà procedersi alla decurtazione in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;
- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nel 2014, per effetto del primo periodo dell'art. 9 comma 2 bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio riscontrata nel 2014 rispetto al 2010);
- per le amministrazioni che nella costituzione del fondo 2014 abbiano escluso in tutto o in parte alcune risorse di alimentazione del fondo (ad esempio la RIA dei cessati), in quanto eccedenti i limiti di cui all'art. 9 comma 2 bis D.L. n. 78/2010, per il fondo 2015 non si potrà prendere, come riferimento, la decurtazione operata nel 2014, in quanto tale operazione determinerebbe una riduzione inferiore a quella da attuare; pertanto l'ammontare della decurtazione permanente da operare a decorrere dal 2015 dovrà essere determinata al lordo delle somme non inserite nell'alimentazione del fondo 2014;

- Che l'art. 40 comma 3-quinquies del D. Lgs 30/03/2001 n. 165 aggiornato al decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, recante la disciplina per le pubbliche amministrazioni prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri fissati per la spesa di personale delle vigenti disposizioni; Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile;

- Che ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. del 30/03/2001 n. 165 comma 3 sexies, a corredo di ogni contratto integrativo, le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con il dipartimento della funzione pubblica.

- Che l'art. 40 bis del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti

dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'organo di controllo. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinques, sesto periodo.

- Che l'art. 40 comma 3 bis del D. Lgs. n. 165/2001, come recentemente modificato dall'art. 11 D. Lgs. n. 75/2017, ai sensi del quale *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. (La predetta quota e' collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento.)”*;

- Che l'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 25.05.2017 n. 75, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, ha previsto (analogamente a quanto prevedeva per il trattamento accessorio 2016, in relazione a quello 2015, l'art.1 comma. 236 L. n. 208/2015), che nelle more di adozione della nuova contrattazione collettiva nazionale, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal primo Gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. lgs.165/2001 e successive modificazioni non può superare il corrispondente importo *“determinato”* per l'anno 2016;

#### **PRESO ATTO**

- Che è stata trasmessa al Revisore, a mezzo posta elettronica, la seguente documentazione:

- Verbale del 15 febbraio 2019 portante gli accordi di preintesa per l'ipotesi di contratto collettivo integrativo triennio 2019-2021 alla presenza delle parti convocate;
- Relazione illustrativa ed economico finanziaria del contratto decentrato redatta con gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica.
- Proposta di delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto: Autorizzazione alla delegazione trattante di Parte Pubblica a stipulare il Contratto Collettivo Integrativo Annualità 2019-2021.

### **CONSIDERATO**

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 18/12/2018, è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica e sono state formalizzate le specifiche direttive cui dovrà attenersi la stessa delegazione nell'ambito della contrattazione decentrata 2018-2020, nel rispetto delle disposizioni contrattuali nazionali, da ultimo il CCNL Funzioni Locali 2016-2018, stipulato in data 21/05/2018, nonché delle nuove politiche di personale che dovranno coniugarsi con i criteri di razionalizzazione economico-finanziaria.
- Che la delegazione trattante, regolarmente convocata, si è riunita in data 15/02/2019, ed ha definito in considerazione della stipula dell'accordo "ponte" per l'annualità 2018, per il quale è stato già espresso parere dal presente organo in data 28 dicembre 2018 con protocollo n.16/2018, che gli emolumenti previsti non sono stati erogati completamente; e che non è stato costituito il fondo di produttività 2019, relativamente all'ipotesi di contrattazione collettiva integrativa per il triennio 2019-2021;
- Che le parti avevano stabilito di stipulare un "accordo ponte" per l'annualità 2018, con applicazione di quanto previsto dal CCDI 2016-2018, reso coerente con le disposizioni del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 applicabili già nel 2018, nonché di rinviare all'inizio dell'annualità 2019 la definizione del contratto integrativo triennale 2019-2021.
- Che l'ipotesi di contrattazione collettiva integrativa 2019-2021 richiama per la valutazione delle "performance" dei dipendenti, attraverso il nuovo sistema di valutazione elaborato in forma associata dall'Unione dei Comuni del Coros e approvato con delibera di Giunta Comunale n. 71 del 31/05/2018 e che l'Unione dei Comuni del Coros è stata delegata da tutti i Comuni aderenti all'unione per la gestione in forma associata del Nucleo di valutazione con funzione di Organo Indipendente di Valutazione, in aderenza con la disciplina di cui al CCNL comparto Funzioni Locali del 31/05/2018.
- Che con delibera di Giunta Comunale n. 178 del 18.12.2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;
- Che la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa sarà sottoposta all'esame dell'organo di Revisione in un momento successivo;
- Che il CCDI 2019-2021 disciplina gli istituti contrattuali nel rispetto della normativa vigente riguardo la contrattazione decentrata;

### **VISTE**

- Le disposizioni legislative in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese del pubblico impiego, in particolare:
  - l'art. 1 comma 456 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che ha modificato l'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 (convertito in L. 122/2010), prevedendo che il divieto di superare l'importo del fondo 2010 e l'obbligo di effettuare la decurtazione ulteriore per le cessazioni di

personale si applichino fino al 31.12.2014 e che dal 01.01.2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;

#### **VISTA**

- La Circolare n. 20 del 08.05.2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
- La proposta di delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto l'autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica a stipulare il Contratto Collettivo Integrativo annualità 2019-2021.
- La relazione illustrativa e tecnico finanziaria a firma del Responsabile dell'Area amministrativa-Servizio Personale e del responsabile dei servizi finanziari dell'Ente, a corredo dell'ipotesi di contrattazione collettiva decentrata 2019-2021;
- La compatibilità economico-finanziaria delle risorse da utilizzare a copertura per l'applicazione dell'accordo in esame in relazione ai vincoli annuali e pluriennali di bilancio e delle norme di legge in vigore.

#### **VISTO**

- Il D. Lgs. 25.05.2017 n. 75 all'art. 23 comma 2 prevede che nelle more di adozione della nuova contrattazione collettiva nazionale, a decorrere dal primo Gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del Dlgs. 165/2001 e successive modificazioni non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- Il parere sulla regolarità tecnica, e del controllo preventivo amministrativo, espresso dal responsabile del Servizio Interessato, ed il parere sulla regolarità contabile e del controllo preventivo svolto dal Responsabile Servizio Finanziario dell'Ente ai sensi degli artt. 49 e 147 *bis* del D. Lgs. N° 267 del 18 agosto 2000.

#### **VERIFICATO**

- che L'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o in condizioni di deficit strutturale;
- che l'esercizio 2017 si è chiuso in una situazione di equilibrio, ai sensi dell'Art. 193 D. Lgs. n. 267/2000, senza dover provvedere all'adozione di misure necessarie per ripristinare il pareggio finanziario.
- che sulla scorta del dato storico, l'attendibilità delle previsioni di entrata e la congruità delle previsioni di spesa;

Tutto ciò premesso, richiamato e considerato,

### **RACCOMANDA**

Il rispetto delle seguenti condizioni:

- a. la spesa conseguente all'applicazione della contrattazione collettiva integrativa, per il periodo 2019-2021, unitamente alle altre spese per il personale, non dovrà superare i limiti disposti dall'Art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 e dell'Art. 76 della legge n. 133/2008, richiamando il parere n. 02/2018 del 26 febbraio 2018, sulla proposta di delibera di giunta comunale sulla programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018 – 2020.
- b. Le risorse che saranno previste secondo la disciplina del CCNL del 21/05/2018, dovranno essere destinate alla promozione di effettivi e significativi miglioramenti di efficienza e di efficacia dell'attività dell'Ente, nonché nella quantità e/o qualità dei servizi istituzionali offerti.
- c. I compensi relativi alla produttività individuale e collettiva dovranno esser corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione delle performance in vigore nell'Ente.
- d. L'Ente alla pubblicazione sul sito web istituzionale dopo la sottoscrizione dell'accordo, del CCDI comprensivo della relazione illustrativa e tecnico finanziaria dello stesso.

### **II REVISORE UNICO**

In relazione alle proprie competenze e assolvendo agli obblighi di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) n. 1 del D. Lgs. 267/2000; considerato che il parere del revisore attiene alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria) e non alla legittimità e regolarità rispetto alle norme del CCNL;

Esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto *“l'Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica a stipulare il Contratto Collettivo Integrativo 2019-2021”*, e sulla compatibilità economica finanziaria, prendendo atto della regolarità tecnica e contabile, espressa dai responsabili degli uffici dei Servizi Interessati, nell'individuazione delle risorse da utilizzare a copertura degli oneri, con gli strumenti annuali e pluriennali di bilancio, e con i vincoli posti dal contratto nazionale e dalle leggi vigenti.

Invita l'Ente a porre in modo preventivo una puntuale e costante vigilanza sui vincoli finanziari risultanti dalla programmazione Annuale e Pluriennale delle spese per il personale.

Data 19 marzo 2019

IL REVISORE UNICO DEI CONTI


Dr. Marcello Mastino

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

**Dott. Marcello Mastino**

C.F. MST MCL 72003 14521

P.IVA 02435400901

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marcello Mastino", is written over the printed name and identification numbers.

Parere Prot. N. 2/2019 n.i.